



FIGC - LEGA NAZIONALE DILETTANTI
Dipartimento Interregionale

Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

DIPARTIMENTO INTERREGIONALE

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 ROMA (RM)
TEL. (06)328221
FAX: (06)32822717

SITO INTERNET: <http://seried.lnd.it/>

Stagione Sportiva **2016/2017**

Comunicato Ufficiale N°65 del **24/02/2017**

Campionato Nazionale Juniores

Sommario

GIUSTIZIA SPORTIVA	2
Decisioni del Giudice Sportivo	2

GIUSTIZIA SPORTIVA

Decisioni del Giudice Sportivo

Il Sostituto Giudice Sportivo, Avv. Giuseppe Lavigna, con la collaborazione del rappresentante dell'A.I.A., Sig. Sandro Capri e dell'addetta alla Segreteria Sig.ra Barbara Teti, nella seduta del 24 febbraio 2017, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GIUDICE SPORTIVO

GARE DEL CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES

GARE DEL 4/ 2/2017

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 4/ 2/2017 TRASTEVERE CALCIO - MONTEROSI FC SSD A RL.

Il Giudice Sportivo,

esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio, dalla società TRASTEVERE CALCIO, con il quale si deduce la posizione irregolare del calciatore sig. Sabatini Davide nato il 31/10/1999 il quale è da ritenersi irregolare in quanto non avrebbe validamente scontato la squalifica nella gara in oggetto.

A sostegno del reclamo, la società TRASTEVERE CALCIO deduce in punto di diritto la violazione di cui all'art.22 CGS n.4 nella parte in cui stabilisce che "...le gare, con riferimento alle quali le sanzioni a carico dei tesserati si considerano scontate, sono quelle che hanno conseguito un risultato valido agli effetti della classifica o della qualificazione in competizioni ufficiali..."

- considerato che il tesserato Sabatini Davide era stato sanzionato con Comunicato n.37 del 14/12/2016, nel quale aveva riportato n.2 gare di squalifica;

- verificato che il calciatore scontava solamente una giornata delle due, nella gara RIETI S.R.L. - MONTEROSI FC SSD A RL. del 7/01/2017;

- considerato che la giornata successiva la società MONTEROSI FC SSD A RL affrontava una squadra fuori classifica e che dunque, rimaneva da scontare una giornata di squalifica;

Tutto ciò premesso,

P.Q.M.

Delibera:

- 1) di accogliere il reclamo;
- 2) di infliggere alla società MONTEROSI FC SSD A RL la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3;
- 3) di non addebitare la tassa di reclamo.

Il Sostituto Giudice Sportivo
(Giuseppe Lavigna)

Eventuali richieste di copia dei documenti ufficiali e reclami avverso le decisioni assunte con il presente Comunicato dovranno essere presentati, ex art. 36 bis e 37 C.G.S., alla:

F.I.G.C. – Corte Sportiva di Appello Nazionale – Via Campania, 47 – 00187 Roma
e-mail: cortesportiva.appello@figc.it cortesportiva.appello@pec.figc.it – tel.: 0684915100 fax: 0684915211

Publicato in Roma ed affisso all'albo del Dipartimento Interregionale il 24 febbraio 2017.

Il Segretario
(Mauro de Angelis)

Il Presidente
(Cosimo Sibilia)